

**Proposta di deliberazione del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza:
Revoca deliberazione del Consiglio regionale n. 7/2023 (Aggiornamento parametro omogeneo
ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, della l.r. 83/2012) e misure conseguenti.**

Il Consiglio regionale

Visto lo Statuto e richiamato in particolare l'articolo 6 ove si stabilisce, rispettivamente ai commi 2 e 2 bis, che *“Il numero dei consiglieri regionali è quaranta”*, e che *“Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale”*;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Richiamato il capo VII, sezioni II e III della legge regionale 1/2009, ove sono disciplinate le strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari ed in particolare:

- l'art. 49, comma 2, nel quale si prevede che ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, il Portavoce dell'opposizione ove istituito e ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria per lo svolgimento delle attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne;
- l'articolo 49, comma 4, nel quale si prevede che per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 2;
- gli articoli 49 bis, 55, 56, 57, 58, 59 nei quali sono stabilite modalità e criteri per la selezione, l'assunzione e l'assegnazione del personale delle segreterie dei gruppi consiliari nonché modalità per l'adeguamento delle dotazioni al variare della composizione dei gruppi;

Richiamata la vigente normativa nazionale in materia di finanziamento della spesa di personale dei gruppi consiliari:

- il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed in particolare l'art. 2 ove, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, si prevede che a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, attui una serie di misure volte al contenimento dei costi della politica tra le quali, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h) del medesimo decreto, la definizione, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 174 medesimo, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
- la delibera n. 235/CSR/2012 della Conferenza Stato-Regioni con la quale è stato stabilito che il parametro omogeneo di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del D.L. 174/2012 sopra richiamato equivallesse al costo, al lordo degli oneri a carico dell'Ente, di una unità di categoria D, posizione economica 6, non titolare di posizione organizzativa, del sistema di classificazione professionale del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- la deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome adottata in data 19 settembre 2014 con la quale il parametro omogeneo, come individuato dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni n. 235/CSR/2012 è stato quantificato in 58.571,44 euro per ciascun consigliere;

Rilevato che la Regione Toscana, nel quadro della normativa statale sopra richiamata, con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), all'art. 8 dispone che *“A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della l. 213/2012, di conversione del d.l. 174/2012, senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.”*;

Richiamata la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023) che con l'art. 35 ha inserito nell'articolo 8 della legge regionale n. 83/2012 il comma 1 bis prevedendo la possibilità di aggiornare il parametro omogeneo per il finanziamento della spesa di personale dei gruppi consiliari, anche nel corso della legislatura, *“esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale.”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2023, n. 7 (Aggiornamento parametro omogeneo ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, della l.r. 83/2012) con cui il Consiglio regionale, a seguito della sottoscrizione del CCNL del personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, ha deliberato di rideterminare l'importo del parametro omogeneo, in attuazione del richiamato art. 8 comma 1 bis della L.R. 83/2012, in euro 60.305,25;

Considerato che il 22 luglio 2025 la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte di Conti, nell'ambito della parifica del rendiconto della Regione Toscana per l'anno 2024, ha formulato osservazioni con riferimento *“alla spesa del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari, il cui ammontare è definito, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h), del d.l. n. 174 del 2012, secondo un “parametro omogeneo”, specificamente individuato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (del. n. 235/CSR/2012), nel “costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale [...]”. Orbene, il Consiglio regionale, con la delib. n. 7 del 21 febbraio 2023 - in applicazione dell'art. 35 della l.r. n. 44 del 2021 - ha disposto l'incremento di detto “parametro omogeneo”, adeguandone il valore alla luce degli incrementi contrattuali annui derivanti dal rinnovo del CCNL funzioni locali 2019- 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022. Tale adeguamento, tuttavia, è stato disposto “unilateralmente”, in assenza di adeguati strumenti di raccordo tra i diversi livelli istituzionali (Stato e Regione), che sarebbe stato opportuno, invece, attivare in considerazione delle modalità procedurali già applicate, nel 2012, in sede di prima definizione del parametro. Questa Sezione, dopo aver rilevato che tale intervento si pone in contrasto con la volontà - espressa dal legislatore del 2012 - di garantire l'applicazione di un “parametro omogeneo” tra le varie regioni, prende atto dell'intento manifestato dall'Amministrazione, di valutare l'introduzione di misure correttive, anche per il 2025, auspicando una sollecita attuazione delle stesse, al fine di evitare possibili effetti pregiudizievoli sul bilancio”*.

Richiamato l'indirizzo già espresso nella seduta del 9 luglio 2025 con cui l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parifica, sulla base delle osservazioni formulate dalla Sezione regionale della Corte dei Conti, si era impegnato a valutare le misure correttive necessarie per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto in materia di spesa di personale dei gruppi consiliari già dall'anno 2025;

Rilevata la necessità di revocare la deliberazione del Consiglio regionale, n. 7/2023;

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni specificate in narrativa, la deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2023, n. 7 (Aggiornamento parametro omogeneo ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, della l.r. 83/2012);
2. di dare atto che il parametro omogeneo per il finanziamento della spesa di personale dei gruppi consiliari è determinato in euro 58.571,44 annui per ogni consigliere come individuato con delibera della Conferenza Stato-Regioni n. 235/CSR/2012 e quantificato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con deliberazione adottata in data 19 settembre 2014;
3. di impegnare i Presidenti dei gruppi consiliari della XI legislatura ad adottare le misure correttive necessarie per garantire il rispetto del limite di spesa stabilito per l'esercizio 2025 per i gruppi consiliari calcolato sulla base del parametro omogeneo determinato in euro 58.571,44 annui per ogni consigliere come individuato con delibera della Conferenza Stato-Regioni n. 235/CSR/2012 e quantificato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con deliberazione adottata in data 19 settembre 2014;
4. di impegnare il Presidente del Consiglio regionale a promuovere presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome la revisione dell'intesa sul citato parametro omogeneo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.